



DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA

DECRETO DI PARZIALE MODIFICA DEL D.D. 509 DEL 10 SETTEMBRE 2021 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 DELLA FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE PER IL PERSONALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISPETTORE DEL LAVORO – AREA FUNZIONALE III - PROGRESSIONE ECONOMICA DALLA FASCIA RETRIBUTIVA DA F3 A F4

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 5, comma 2, l’art. 6 e l’art. 52, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”;

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il personale di ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come individuato dalla lettera b) del comma 6 del medesimo articolo 6;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto legislativo 149/2015 sopra menzionato stabilisce che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri;

VISTO l’articolo 5 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016 che stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il trasferimento nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del personale individuato dall’articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

VISTO l’articolo 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell’operatività

dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di "avvalimento";

RILEVATO che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di "avvalimento" delle strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disposto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

CONSIDERATO che il 1° gennaio 2019 il personale trasferito giuridicamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 1° gennaio 2017, in avvalimento fino al 31 dicembre 2018 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha preso servizio presso gli Uffici della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO in particolare l'articolo 96 del CCNL Funzioni Centrali in base al quale sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionale contenute nei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto Funzioni Centrali;

VISTO, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006-2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure, i criteri di selezione per la loro realizzazione nonché la relativa decorrenza fissa, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

VISTO il contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009 relativo al vigente sistema ordinamentale del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vigore anche per il personale transitato nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO l'accordo integrativo con il quale sono state individuati i criteri generali per le progressioni economiche orizzontali del personale dell'INL, sottoscritto il 14 luglio 2020 a seguito della positiva certificazione dell'ipotesi di accordo da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, resa con nota DFP 42032 del 24 giugno 2020;

VISTO l'articolo 8 del sopra citato accordo integrativo del 14 luglio 2020 nel quale è indicata la ripartizione, all'interno di ciascuna area, fascia economica e profilo professionale, di complessive n. 1740 posizioni;

RILEVATO che il predetto articolo 8 individua, nell'ambito del profilo professionale di Ispettore del Lavoro, complessive n. 1024 posizioni di sviluppo economico di cui n. 767 per il passaggio dalla fascia economica F3 alla fascia economica F4;

VISTO il D.D. n. 762 del 28 ottobre 2020, pubblicato sulla rete internet e intranet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il quale è stata indetta la procedura selettiva interna per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie;

VISTO il D.D. n. 509 del 10 settembre 2021 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'attribuzione della fascia economica F4 del personale inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro;

VISTI gli esiti dei riscontri effettuati dall'Amministrazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti di ammissione dei candidati alla procedura di selezione previsti dal bando;

ACCERTATO che al dipendente TOSO Giampiero, utilmente collocato nella graduatoria di cui al D.D. 509 del 10 settembre 2021 alla posizione n. 709, risulta già attribuita la fascia economica F4 nell'ambito del profilo professionale di ispettore del lavoro, area 3, con D.D. 129 del 18 maggio 2021 adottato a firma congiunta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 154/2021, con decorrenza dal 1 gennaio 2010;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.D. 762 del 28 ottobre 2021, all'esclusione di TOSO Giampiero dalla procedura per l'attribuzione della fascia economica F4 del personale inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro e, per l'effetto, ai sensi del successivo art. 7, la cancellazione del medesimo dalla graduatoria approvata con decreto n. 509 del 10 settembre 2021.

CONSIDERATO che il citato D.D. 762 del 28 ottobre 2020 individua complessive n. 767 unità di personale interessato alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore da F3 a F4;

RITENUTO quindi di dover procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con D.D. 509 del 10 settembre 2021;

DECRETA

La graduatoria approvata con D.D. 509 del 10 settembre 2021 per l'attribuzione di **n. 767** progressioni economiche orizzontali per il passaggio dalla fascia retributiva da F3 a F4 nell'ambito del profilo professionale di Ispettore del Lavoro, è parzialmente modificata e allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, nei termini che seguono:

- Il dipendente TOSO Giampiero, collocato alla posizione n.709 della graduatoria, è escluso dalla procedura;
- per l'effetto dell'esclusione del candidato TOSO Giampiero e della conseguente modifica della graduatoria, la candidata CIANCI Maria si colloca al n. 767 della graduatoria e, quindi, in posizione utile per l'attribuzione della fascia economica F4.

Al personale collocato nelle prime 767 posizioni utili della graduatoria è attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 2021 la fascia retributiva superiore.

Il presente decreto è pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Notizie/Progressioni economiche nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sulla rete intranet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo eventuale espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana